

**LO STUDIO DEL DIRITTO
NELLA LEGISLAZIONE TARDOANTICA.
ALCUNE TESTIMONIANZE**

SOMMARIO: 1. C. 10.50[49].1 e CTh. 14.9.1: a proposito dell'*excusatio a muneribus studiorum causa*. 2. CTh. 14.9.3: l'impulso dato da Teodosio II allo studio del diritto. 3. Libanio e la 'nuova disciplina' (*Ep.* 309; 1203; 209; 433).

1. C. 10.50[49].1 e CTh. 14.9.1: a proposito dell'*excusatio a muneribus studiorum causa*.

Il presente scritto vuole cercare di fornire un'ulteriore testimonianza sull'insegnamento del diritto in età tardoantica esaminato, in modo particolare, dalla prospettiva della formazione degli studenti.

Mi soffermerò innanzitutto su alcuni documenti giuridici nei quali è apparso, in maniera più o meno esplicita, un iniziale riferimento allo studio del diritto.

Il primo documento riguarda una costituzione di Diocleziano e Massimiano, più specificamente un rescritto privo di data collocato dai compilatori sotto il titolo *Qui aetate se excusant* del libro decimo del *Codex Iustinianus*.

C. 10.50[49].1 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Severino et ceteris scholasticis Arabiis *Cum vos adfirmetis liberalibus studiis operam dare, maxime circa professionem iuris, consistendo in civitate Berytorum provinciae Phoenices, providendum utilitati publicae et spei vestrae decernimus, ut singuli usque ad vicesimum quintum annum aetatis suae studiis non avocentur.*

Il provvedimento, di carattere speciale, è indirizzato ad un certo Severino e a tutti gli altri *scholasticì* dell'Arabia. Come emerge dal suo dettato normativo esso è diretto agli studenti aventi dimora a Berito, impegnati negli studi liberali² e, in particolar modo, nell'apprendimento del diritto.

¹ AE. FORCELLINI, voce *scholasticus*, in *Totius latinitatis lexicon*, IV, Patavii, 1771, 55. Il termine *scholasticus* assume qui il significato di 'studente' trattandosi di giovani d'età inferiore ai venticinque anni ancora impegnati negli studi. Cfr. P. COLLINET, *Histoire de l'École de droit de Beyrouth*, Paris, 1925, 29 s.; 46, nt. 1; 112, nt. 3. Per Quintiliano (*Inst. or.* 11.1.82; 12.11.15-16) l'aggettivo *scholasticus* esprime tutto ciò che richiede l'apprendimento attraverso l'*exercitatio* (*scholarum exercitatio*) e lo studio dell'*ars* nelle sue varie forme. Più tardi, con Agostino, lo *scholasticus* è soprattutto il retore, l'esperto di retorica (*Aug., de doctr. christ.* 4.1.2 [PL 34, 89]). Inoltre, si vd. L. JONES HALL, *Berytus, "Mother of Laws": Studies in the Social History of Beirut from the Third to the Sixth Centuries A.D.*, Ann Arbor, 1996, 252 ss. e 266 che attribuisce a '*scholasticus*' il significato di 'lawyer'; EAD., *Roman Berytus. Beirut in Late Antiquity*, London-New-York, 2004, 199 s.; B.

La legge, nel suo dispositivo, ci appare puntuale ed incisiva: il legislatore si rivolge specificamente agli studenti che dimorano a Berito (*consistendo in civitate Berytorum*) dando rilievo al loro precipuo impegno negli studi liberali, e soprattutto in quelli di diritto (*Cum vos adfirmetis liberalibus studiis operam dare, maxime circa professionem iuris*). Quindi dispone senza indugio che, nell'interesse della collettività e in risposta all'aspettativa dei destinatari, nessuno di loro possa essere distolto da tali studi fino al compimento del venticinquesimo anno di età (*decernimus, ut singuli usque ad vicesimum quintum annum aetatis suae studiis non avocentur*).

Dalla norma si ricava, dunque, seppur implicitamente, il conferimento di una sostanziale forma di assistenza agli studenti aventi dimora a Berito che, dediti allo studio delle discipline liberali e soprattutto del diritto, avrebbero potuto beneficiare dell'esenzione dai *munera* per l'intero periodo previsto dalla stessa legge. Un'*excusatio* che trova il suo fondamento giuridico nell'*utilitas publica* (*providendum utilitati publicae*).

La concessione di simili *privilegia* sembrerebbe aver rappresentato per il legislatore un modo efficace e sicuro per porre in essere il suo principale obiettivo: rianimare alcune città, principali sedi di studio, attirando presso di esse quei giovani particolarmente interessati al conseguimento di una più specifica preparazione culturale.

Pur mancando un espresso richiamo agli studi di diritto, va senz'altro considerato indubbio il riferimento ad essi anche in una successiva costituzione attribuita a Valentiniano I:

SIRKS, *Instruction in Late Antiquity, the Law and Theology*, in *AARC*, XV, 2005, 493 ove l' a., pur attribuendo a '*scholasticus*' il significato di 'jurist', afferma che tale espressione forse «meant [...] here merely the keeper of a *schola*»; R. ALCIATI, *Monaci, vescovi e scuola nella Gallia tardoantica*, Roma, 2009, 20 s. e nt. 58 ove si fa cenno anche all'equivalente greco *scholastikoi* utilizzato per indicare gli uomini di legge.

² Quella degli studi liberali può considerarsi una categoria fluida, non ben determinata, a causa sia della differente considerazione che ebbero delle arti liberali gli imperatori e i retori, sia per il concetto di 'uomo libero' assunto nelle varie epoche storiche. È noto, inoltre, l'uso invalso di associare, sin dalle primissime testimonianze, la retorica al diritto. Significative ci appaiono, al riguardo, le parole di H.I. MARROU, *Histoire de l'éducation dans l'antiquité*, Paris, 1964⁶, (che cito nella traduzione italiana di U. MASSI, *Storia dell'educazione nell'antichità*, Roma, 1966² [rist. 1971]), 380 ss.: «...si può dire che l'insegnamento della retorica in realtà era proprio orientato verso la vita pratica; normalmente preparava gli alunni alla carriera dell'avvocatura»; e parlando dell'attività dell'avvocato nonché del modo in cui questi affrontava gli argomenti legali: «Il lavoro dell'avvocato consisteva nel farli valere, nell'amplificarli passando dal diritto all'equità, nel presentarli con voce persuasiva e commovente; era un lavoro, insomma, più letterario che propriamente giuridico». Si veda pure K. VISKY, *La qualifica della medicina e dell'architettura nelle fonti del diritto romano*, in *Iura*, X, 1959, 30 ove l'a., ricordando la denominazione di *vera philosophia* e di *res sanctissima* assunta dal diritto nelle fonti (rispettivamente in Ulp. 1 *Inst. D.* 1.1.1.1 e in Ulp. 8 *de omn. Trib. D.* 50.13.1.5), considera tale scienza rientrante nel novero delle *artes liberales*. Inoltre, sulla sconfinata bibliografia relativa alle problematiche scaturenti dalla mancanza di una precisa e ben definita categoria di *artes liberales*, si vd., tra gli altri, G. COPPOLA, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano, 1994, *passim*; E. GERMINO, *Medici e professores nella legislazione costantiniana*, in *SDHI*, LXIX, 2003, 202 ss. e, in particolare, l'autorevole contributo di A. GARZYA, *Il modello della formazione culturale nella tarda antichità*, in *Quaderni di Acme*, LXXIII, 2005, 8-14.

CTh. 14.9.1 Imppp. Val(entini)anus, Valens et Gr(ati)anus AAA. ad Olybrium P(raefectum) U(rbi) *Quicumque ad urbem discendi cupiditate veniunt, primitus ad magistrum census provincialium iudicum, a quibus copia est danda veniendi, eiusmodi litteras perferant, ut oppida hominum et natales et merita expressa teneantur; deinde ut in primo statim profiteantur introitu, quibus potissimum studiis operam navare proponant; tertio ut hospitia eorum sollicitate censualium norit officium, quo ei rei impertiant curam, quam se adseruerint expetisse. Idem immineant censuales, ut singuli eorum tales se in conventibus praebeant, quales esse debent, qui turpem inhonestamque famam et consociationes, quas proximas putamus esse criminibus, aestiment fugiendas neve spectacula frequentius adeant aut adpetant vulgo intempestiva convivia. Quin etiam tribuimus potestatem, ut, si quis de his non ita in urbe se gesserit, quemadmodum liberalium rerum dignitas poscat, publice verberibus adfectus statimque navigio superpositus abiciatur urbe domumque redeat. His sane, qui sedulo operam professionibus navant, usque ad vicesimum aetatis suae annum Romae liceat commorari. Post id vero tempus qui neglexerit sponte remeare, sollicitudine praefecturae etiam impurius ad patriam revertatur. Verum ne haec perfunctorie fortasse curentur, praecelsa sinceritas tua officium censuale commoneat, ut per singulos menses, qui vel unde veniant quive sint pro ratione temporis ad Africam vel ad ceteras provincias remittendi, brevibus comprehendat, his dumtaxat exceptis, qui corporatorum sunt oneribus adiuncti. Similes autem breves etiam ad scrinia mansuetudinis nostrae annis singulis dirigantur, quo meritis singulorum institutionibusque compertis utrum quandoque nobis sint necessarii, iudicemus.* Dat. IIII id. mart. Trev(iris) Valentiniano et Valente III AA. cons.

La *lex*, secondo quanto si ricava dall'*inscriptio* e dalla *subscriptio*, fu emanata in Occidente, precisamente a Treviri nel 370, e indirizzata al *praefectus urbi Olybrius*. Inserita dai compilatori del *Codex Theodosianus* sotto la rubrica *De studiis liberalibus urbis Romae et Const(antino)p(olitanae)* essa venne estesa anche alla città di Costantinopoli.

Tuttavia, a differenza di C. 10.50[49].1, che risulta essere diretta agli studenti dell'Oriente, questa disposizione è destinata invece a quei giovani che, pur vivendo nelle lontane province, si spostavano a Roma per intraprendere nuovi studi.

La *constitutio*, come è noto, prevede una sorta di regolamentazione del soggiorno a Roma di studenti provenienti dall'Oriente e dall'Occidente. Più precisamente, essa stabilisce che chiunque si rechi nella città, con il desiderio di apprendere (*discendi cupiditate*), debba presentare al *magister census* il permesso rilasciatogli dal governatore della provincia di appartenenza, nel quale risultino dichiarati il luogo di provenienza, i dati relativi alla famiglia d'origine e i meriti.

La legge dispone poi che i giovani indichino a quali tipi di studi intendano preferibilmente dedicarsi e che rendano noto, con sollecitudine, il domicilio da loro fissato per consentire all'*officium censualium* di sorvegliarli attentamente e controllare che si dedichino agli insegnamenti scelti. Allo stesso modo – prosegue la disposizione – i funzionari di tale *officium* sono tenuti a vigilare che i giovani si comportino nelle riunioni come si conviene, rifuggendo cioè da una reputazione disdicevole e da compagnie *proxime criminibus*, e che evitino i divertimenti smodati (*spectacula [...] vulgo intempestiva convivia*). Ancor più, in essa è dato potere di sottoporre pubblicamente a fustigazione e, successivamente, di espellere dalla capitale e rimpatriare lo studente che non si comporti così come richiesto dalla dignità degli studi. Inoltre, a coloro che si dedicano con diligenza all'apprendimento è data facoltà di dimorare a Roma fino al compimento del ventesimo anno d'età (*His sane, qui sedulo operam professionibus navant, usque ad vicesimum aetatis suae annum Romae liceat commora-*

r). Ma, trascorso tale termine, è previsto il rientro immediato in patria su ordine del prefetto per colui che, trascurando la disposizione, non ritorni spontaneamente nella sua città.

Con la medesima disposizione, per garantire un ininterrotto ossequio alla legge, l'imperatore demanda al *praefectus urbi* il compito di invitare l'ufficio del censo a relazionare mese per mese chi siano e da dove vengano gli studenti e quali tra essi debbano essere rimandati in Africa o nelle altre province per aver raggiunto il limite d'età, eccezion fatta per quelli che, essendosi iscritti in qualche corporazione, siano tenuti all'adempimento dei relativi oneri. Infine, brevi elenchi dello stesso tipo dovranno essere inviati ogni anno all'imperatore per renderlo edotto dei meriti e del profitto degli studenti al fine di poter valutare se e in quale circostanza la loro opera possa rivelarsi indispensabile per le necessità dell'amministrazione.

Principale obiettivo della *constitutio* sembrerebbe, dunque, quello di voler porre in essere una prima forma di controllo 'statale'³ sulla vita e sulla carriera dei giovani provinciali che avevano scelto di intraprendere a Roma gli studi superiori, con ogni probabilità, studi di diritto (significativa l'espressione '*domicilium legum*' riferita a Roma, emersa in una *epistula* di Sidonio Apollinare)⁴. Un'esigenza scaturita verosimilmente dalla necessità di ridurre gli abusi venutisi a creare in seguito all'opportunità loro concessa di essere esentati dai *munera* per l'intera durata del soggiorno a Roma, così come già stabilito in precedenza da Diocleziano (C. 10.50[49].1)⁵, per facilitare, agli stessi, l'accesso alle scuole di diritto.

³ Non va trascurato di porre in luce anche l'attenzione, o meglio la preoccupazione dell'imperatore al mantenimento dell'ordine pubblico. Un'inquietudine che, come è noto, è variamente presente in buona parte della legislazione imperiale.

⁴ Sidon. *Ep.* 1.6.2. È un dato certo oramai che Roma fosse da tempo sede rinomata per l'apprendimento del diritto. Una manifesta attestazione della presenza a Roma di studenti provenienti da altre località per dedicarsi allo studio del diritto ci è data da un frammento appartenente ad Ulpiano ove si legge che coloro che si trovano a Roma per motivi di studio debbono essere esentati dai *munera civilia* affinché l'impegno per l'apprendimento del diritto non venga distratto per tutto il tempo che resteranno a Roma: Ulp. *sing. de off. praet. Vat. Fragm.* 204: *Proinde qui studiorum causa Romae sunt praecipue civilium, debent excusari, quamdiu iuris causa Romae agunt studii cura distracti; et ita....imperator Antoninus Augustus Cereali a censibus et aliis rescripsit.* Cfr., in particolare, H.I. MARROU, *Storia*, cit., 381 ss. e 392 ove l'a. così si esprime: «[...] e soprattutto è solo qui (scil. Roma) che si trova l'unico centro ufficiale dell'insegnamento del diritto per l'Ovest dell'Impero. Questa disciplina, particolarmente accreditata, attira a Roma molti studenti provinciali, venuti non solo da tutta l'Italia, ma anche dall'Africa, dalla Gallia, dalle province danubiane e perfino dall'Oriente greco»; M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari, 2004¹⁰, 268, il quale, mettendo in luce il massiccio abbandono del proprio paese, avvenuto da parte di giovani che intendevano recarsi a Roma a studiare già da quando vi insegnavano Sabino e Cassio, Proculo e Nerva figlio, asserisce che: "[...] Poteva spingerli, non ultimo, «il desiderio degli studi». I giovani venivano anche da molto lontano per frequentare le scuole giuridiche [...]"; J.M.J. CHORUS, *L'enseignement du droit romain en Occident de 250 à 500: essai de tableau*, in *RHD*, LXI, 1993, 197 ss.

⁵ Si veda pure C. 10.50[49].2, rubricata anch'essa sotto il titolo *Qui aetate se excusant* del libro decimo del *Codex Iustinianus*, ove si prevede che i figli minori per legittima età, sebbene liberi dalla patria potestà, non debbano essere distolti dagli studi liberali e, di conseguenza, non essere astretti ai *munera personalia*. Per un maggior approfondimento su tale costituzione si rinvia a L. DI PINTO, *Cura studiorum. Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale*, Napoli, 2013, 164 s. ove bibliografia di riferimento.

Tuttavia, sebbene la posizione assunta dal legislatore in CTh. 14.9.1 nei riguardi degli studenti provinciali possa mostrarsi, come si diceva, del tutto sfavorevole, ritengo non possa tralasciarsi ciò che, implicitamente, emerge dal dettato normativo e che, in maniera indubbia, riconduce agli studi di diritto: la volontà di attuare una seria e rigida selezione al fine di individuare quali fossero gli studenti più validi ed idonei ad assumere funzioni di rilievo nell'apparato amministrativo (*quo meritis singulorum institutionibusque compertis utrum quandoque nobis sint necessarii, iudicemus*).

2. CTh. 14.9.3: l'impulso dato da Teodosio II allo studio del diritto.

Un più esplicito riferimento allo studio del diritto si manifesta ancora attraverso una nuova costituzione collocata anch'essa, dai compilatori del *Codex Theodosianus*, sotto la rubrica *De studiis liberalibus urbis Romae et Const(antino)p(olitanae)*⁶. Emanata a Costantinopoli, da Teodosio II, il 27 febbraio del 425 avrebbe avuto come fine il riordino e l'organizzazione delle scuole di Costantinopoli⁷:

CTh. 14.9.3 Imp. Theod(osius) A. et Valentinianus Caes. *Universos, qui usurpantes sibi nomina magistrorum in publicis magistrationibus cellulisque collectos undecumque discipulos circumferre consuerunt, ab ostentatione vulgari praecipimus amoveri, ita ut, si qui eorum post emissos divinae*

⁶ La legge, indirizzata al *praefectus urbi* Costanzo, è conservata integralmente anche nel *Codex Iustinianus* (C. 11.19[18].1-2) sotto la rubrica avente la medesima denominazione. Sul testo cfr., tra gli altri, J.M.J. CHORUS, *L'enseignement*, cit., 200 ed ivi nt. 36 e 37; G. COPPOLA, *Cultura*, cit., 507-509; 371-373; 574 s.; ID., *Giustiniano e i «doctores legum»*, in *Labeo*, XLI, 1995, 242 s.; M. ALBANA, *Stato e istituzioni educative. Aspetti di politica scolastica in età imperiale*, Catania, 2000, 53 ss.; K. VÖSSING, *Staat und Schule in der Spätantike*, in *Ancient Society*, XXXII, 2002, 261 ed ivi nt. 76; S. KASSIR, *Histoire de Beyrouth*, Paris, 2003 (che cito nella traduzione italiana di M. MARCHETTI, *Beirut. Storia di una città*, Torino, 2009, 27); M. ALBANA, *De studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae*, in *Politica, retorica e simbolismo del primato: Roma e Costantinopoli (secoli IV-VII)*, Atti del Convegno Internazionale (Catania, 4-7 ottobre 2001), II, a cura di F. Elia, Catania, 2004, 64 ss.; 79 ss.; E. GERMINO, *Scuola e cultura nella legislazione di Giuliano L'Apostata*, Napoli, 2004, 213, nt. 41; 232, nt. 72; 238 s. ed ivi ntt. 87 e 89; L. DI PAOLA, *Insegnamento e diritto a Roma tra IV e VI secolo*, in *AARC*, XVI, 2007, 95 s.; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni Scienza giuridica Codici nel mondo Tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, 461; G. COPPOLA, *Sui rapporti tra intellettuali e potere nella tarda antichità*, in *Iura*, LVII, 2008-2009, 109 ss.; A.M. GIOMARO, *Sulla presenza delle scuole di diritto e la formazione giuridica nel tardoantico*, Soveria Mannelli, 2011, 18 s.; 162 ss.; D.V. PIACENTE, *L'idoneità all'insegnamento nell'impero romano*, in *SDHI*, LXXIX, 2013¹, 338 s.

⁷ Circa la possibilità che possa trattarsi solo di un riordinamento dell'Università (ritenuta già fondata da Costantino) e non di una istituzione *ex novo*, si vd., in particolare, H.I. MARROU, *La vie intellectuelle au forum de Trajan et au forum d'Auguste*, in *Mélanges d'archéologie et d'Histoire*, XLIX, 1932, 107; M. ALBANA, *De studiis*, cit., 66. Inoltre, si fa presente che la storiografia è per lo più concorde nel ritenere che la normativa contenuta in CTh. 14.9.3 sia riferibile alla sola città di Costantinopoli (cfr. F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*, Oxford, 1953² (che cito nella traduzione italiana di G. NOCERA, *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze, 1968, 492) sebbene non escluda del tutto la possibilità che essa sia stata estesa, a seguito dell'emanazione del *Codex Theodosianus*, anche alla *pars Occidentis*. Sul punto *praecipue* G. COPPOLA, *Cultura*, cit., 372 s. ed ivi nt. 201 cui si rinvia per la letteratura di riferimento. Al riguardo, cfr. pure M. ALBANA, *De studiis*, cit., 65; L. DI PAOLA, *Insegnamento*, cit., 96 s.

sanctionis adfatus quae prohibemus adque damnamus iterum forte temptaverit, non solum eius quam meretur infamiae notam subeat, verum etiam pellendum se ex ipsa ubi versatur inlicita urbe cognoscat. Illos vero, qui intra plurimorum domus eadem exercere privatim studia consueverunt, si ipsis tantummodo discipulis vacare maluerint, quos intra parietes domesticos docent, nulla huiusmodi interminatione prohibemus. Sin autem ex eorum numero fuerint, qui videntur intra Capitolii auditorium constituti, ii omnibus modis privata rum aedium studia sibi interdicta esse cognoscant scituri, quod, si adversum caelestia statuta facientes fuerint deprehensi, nihil penitus ex illis privilegiis consequentur, quae his, qui in Capitolio tantum docere praecepti sunt, merito deferuntur. 1. Habeat igitur auditorium specialiter nostrum in his primum, quos Romanae eloquentiae doctrina commendat, oratores quidem tres numero, decem vero grammaticos; in his etiam, qui facundia Graecitatis pollere noscuntur, quinque numero sint sofistae et grammatici aequae decem. 2. Et quoniam non his artibus tantum adulescentiam gloriosam optamus institui, profundioris quoque scientiae adque doctrinae memoratis magistris sociamus auctores. 3. Unum igitur adiungi ceteris volumus, qui philosophiae arcana rimetur, duo quoque, qui iuris ac legum 'formulas' pandant, ita ut unicuique loca specialiter deputata adsignari faciat tua sublimitas, ne discipuli sibi invicem possint obstrepere vel magistri neve linguarum confusio permixta vel vocum aures quorundam aut mentes a studio litterarum avertat. Dat. III kal. mart. Constan(tino)p(oli) Theod(osio) A. XI et Valent(iniano) cons.

La *constitutio* si apre con il divieto assoluto dell'uso di scuole pubbliche da parte di coloro che, usurpando il nome di *magister*, erano soliti farsi circondare da discepoli radunandoli in tali luoghi (*qui usurpantes sibi nomina magistrorum in publicis magistrationibus cellulisque collectos undecumque discipulos circumferre consueverunt*). A ciò fa seguito l'esplicita esclusione dall'osservanza di tale legge di quelli che avrebbero svolto la propria opera d'insegnamento in case private, diversamente da quanto stabilito per i professori pubblici del *Capitolium* cui – prosegue il dispositivo – è invece interdetto tenere lezioni in case private, pena la decadenza dai privilegi ottenuti (*ii omnibus modis privatarum aedium studia sibi interdicta esse cognoscant, scituri, quod, si adversum caelestia statuta facientes fuerint deprehensi, nihil penitus ex illis privilegiis consequentur*). Viene, pertanto, fissato il numero dei *magistri*: tre retori e dieci grammatici latini, cinque sofisti e dieci grammatici greci nonché – *quoniam non his artibus tantum adulescentiam gloriosam optamus institui*, afferma l'imperatore, – uno di filosofia e due di diritto. A ciascuno di loro viene, infine, assegnato un luogo a ciò precipuamente destinato affinché né allievi né maestri potessero a vicenda disturbarsi e la confusione delle lingue non distogliesse le giovani menti dallo studio delle lettere.

Come è agevole intendere, il provvedimento rappresenta un atto di intervento politico di notevole portata attraverso il quale si vuole soprattutto precisare lo *status* giuridico dei docenti di Costantinopoli e la riorganizzazione dell'insegnamento sotto la sorveglianza dello 'Stato'.

Sebbene il dispositivo della legge non preveda alcuna regola per l'esercizio della funzione di docente né tantomeno per la determinazione dei diversi programmi di studio – a riprova del fatto che la volontà del legislatore fosse soprattutto quella di ostacolare l'insegnamento privato per assicurare un'istruzione il più possibile qualificata ed efficiente – non può sottacersi che da essa emergono alcuni momenti di preoccupazione di Teodosio per noi molto significativi: l'esigenza che la migliore gioventù venisse istruita non soltanto in latino e in greco ma pure nella filosofia e nel diritto (*Unum igitur adiungi ceteris volumus, qui philosophiae arcana rimetur, duo quoque, qui iuris ac legum 'formulas' pandant*) e, inoltre, la necessità di riservare specifiche aule destinate a docenti e a discenti al fine di consentire

un più efficace svolgimento delle lezioni e un miglior apprendimento degli studi letterari (*ita ut unicuique loca specialiter deputata assignari faciat tua sublimitas, ne discipuli sibi invicem possint obstrepere vel magistri, neve linguarum confusio permixta vel vocum aures quorundam aut mentes a studio litterarum avertat*).

Momenti che esprimono una chiara premura del legislatore a che il percorso di formazione dei giovani sia reso più idoneo e completo attraverso l'acquisizione di ulteriori saperi: in special modo quello riguardante la scienza del diritto al cui insegnamento egli dedica l'istituzione di ben due cattedre⁸.

A conclusione di quanto fin qui esposto si ritiene opportuno porre nel giusto rilievo che le costituzioni appena esaminate riguardano precipuamente Roma, Berito e Costantinopoli, ossia le uniche città in cui avessero sede le scuole di diritto ufficialmente riconosciute⁹.

3. Libanio e la 'nuova disciplina' (Ep. 309; 1203; 209; 433).

Accanto ai documenti giuridici appena esaminati (C. 10.50[49].1; CTh. 14.9.1 e CTh. 14.9.3) meritano di essere segnalate alcune significative testimonianze di una fonte extragiuridica del IV secolo, preziosa per lumeggiare molteplici aspetti della società tardoantica.

Mi riferisco a Libanio di cui è ben nota la propensione all'educazione culturale dei giovani e il ruolo singolare assunto nei confronti della crescente diffusione del diritto, sia in Oriente che in Occidente.

Così come affiora dal suo copioso epistolario¹⁰ e dalle sue orazioni, il retore antiocheno avrebbe assunto, riguardo allo studio del diritto, un atteggiamento piuttosto incerto e discordante.

⁸ Sull'impulso dato da Teodosio II allo studio del diritto si veda, ad esempio, M. PAVAN, *La crisi della scuola nel IV secolo d. C.*, Bari, 1952, 34 s.; G. COPPOLA, *Cultura*, cit., 372 s. ed ivi nt. 200; M. ALBANA, *De studiis*, cit., 81 s. e ntt. 88 e 89, cui si rinvia per la bibliografia di riferimento.

⁹ Cfr. *Const. Omnem 7* in cui Giustiniano fa esplicito richiamo alla medesima volontà espressa, al riguardo, anche dagli imperatori precedenti e rimarca l'esclusione di Alessandria, Cesarea e di altre città ancora, nelle quali era noto che si aggirassero e trasmettessero una falsa dottrina uomini privi di adeguata preparazione: *Haec autem tria volumina a nobis composita tradi eis tam in regis urbibus quam in Berytiensium pulcherrima civitate, quam et legum nutricem bene quis appellet, tantummodo volumus, quod iam et a retro principibus constitutum est, et non in aliis locis quae a maioribus tale non meruerint privilegium: quia audivimus etiam in Alexandrina splendidissima civitate et in Caesariensium et in aliis quosdam imperitos homines devagare et doctrinam discipulis adulterinam tradere [...]*.

¹⁰ Questa utile testimonianza ci offre, come è noto, un'accurata descrizione dell'organizzazione della scuola e delle problematiche riguardanti i docenti e soprattutto i discenti, dei quali mette in luce il comportamento, le aspirazioni ed il rapporto instaurato con i loro insegnanti. Su tali aspetti, si vd. P. PETIT, *Les étudiants de Libanius*, Paris, 1956, *passim*; A.J. FESTUGIÈRE, *Antioche païenne et chrétienne. Libanius, Chrysostome et les moines de la Syrie*, Paris, 1959, 141-179; 433-491; M. PINTO, *La scuola di Libanio nel quadro del IV secolo dopo Cristo*, in *RIL*, CVIII, 1974, 153 ss. ed, infine, R. CRIBIORE, *The School of Libanius in Late Antique Antioch*, Princeton, 2007, *passim*.

Si ricava infatti che Libanio avrebbe a lungo conservato una posizione molto critica nei confronti della 'nuova disciplina', manifestando apertamente il suo forte disappunto. Svilendola di importanza rispetto alla retorica perché ritenuta adatta solo a persone poco valide, la considera strumento ideale per conquistare posti ambiti e facili guadagni¹¹. Chiari convincimenti, quest'ultimi, che avrebbero indotto Libanio a mantenere in vita la sua ostinata difesa della retorica contro il diritto e a continuare a ravvisare in essa la sola *ars* capace di formare giovani dall'elevato profilo culturale, idonei ad assumere posizioni di rilievo nella società¹².

Negli scritti di Libanio, inoltre, appare manifesta non solo la sua ferma consapevolezza dell'assoluta necessità di adeguare la formazione culturale dei giovani a quei valori riconosciuti essere propri della *paideia*, come la clemenza (*æpieíkeia*), la modestia (*αὐδῆ*) e la temperanza (*σωφροσύνη*), ma compaiono evidenti le sue forti lagnanze nel vedere gli allievi allontanarsi dal suo insegnamento per recarsi a Roma e a Berito ad apprendere il diritto, la 'nuova scienza' che stava conducendo la retorica alla perdita dell'antico e consolidato primato¹³.

Non poche, invero, sono le testimonianze circa la posizione di aperto dissenso assunta da Libanio nei riguardi di una disciplina da egli ritenuta, come si diceva, di secondaria importanza rispetto alla retorica.

Ciò nonostante, tra i suoi numerosi scritti se ne ritrovano alcuni i cui contenuti contraddicono, per certi aspetti, tale posizione. Da essi si arguisce infatti che Libanio si sarebbe più volte preso cura, in prima persona, di trovare professori da nominare per l'insegnamento del diritto ad Antiochia, pur non riuscendo mai, per quanto ci è dato di sapere, a realizzare tale intento.

Così, in una epistola del 355¹⁴ si legge che egli esplicitava ad un tal Silano, professore di diritto a Costantinopoli, l'esigenza dei giovani della sua città di avere un professore di diritto; come pure, in una successiva lettera del 360, avente come destinatario Domnio o Domnino, docente di diritto a Berito, si desume che egli non avrebbe esitato ad esprimere il vivo desiderio di averlo ad Antiochia, ritenendolo uno dei migliori docenti di quel tempo¹⁵.

¹¹ Liban. *Ep.* 961 e 1170; *Or.* 1.214 s.; 4.18; 62.2. In letteratura cfr., tra gli altri, R. MARTINI, *Lo studio del diritto dal punto di vista dei retori*, in *AARC*, XVI, 2007, 42 s.

¹² L'esaltazione di Libanio dei *logoi* e la sua forte avversione per il diritto ed il latino (la lingua della nuova disciplina) si ricava ad es. da Liban., *Ep.* 309; 1203 e da *Ep.* 858; 860 ove il retore ricorda alcuni avvocati che sono diventati tali grazie alla conoscenza della sola retorica. Si vd. pure Liban., *Or.* 2.43-44; 43.4-5; 62.21-23. Sul punto L. JONES HALL, *Berytus*, cit., 245 s.; ID., *Roman Berytus*, cit., 197 ss.; B. SIRKS, *Instruction*, cit., 494; G. DAREGGI, *Sulle sedi delle scuole di diritto nella pars orientis nella tarda antichità*, in *AARC*, XVI, 2007, 106 ed ivi nt. 9; L. DE SALVO, *Formazione giuridica e attività codificatoria nel quadro della cultura tardoantica. Libanio, la retorica, il diritto*, in *AARC*, XVI, 2007, 54 ss. con bibliografia di riferimento, ove si pone in luce la ferma opposizione di Libanio non solo al diritto ma anche al latino e alla tachigrafia utilizzata dai *notarii*; R. MARTINI, *Lo studio*, cit., 43 che, a proposito della posizione assunta da di Libanio nei confronti del diritto, parla di atteggiamento apparentemente denigratorio.

¹³ Liban. *Ep.* 117; 951.1; 961; 1203. Si veda pure Liban. *Or.* 1.214 s.; 2.43-44; 43.4-5; 48.22.

¹⁴ Liban. *Ep.* 433.

¹⁵ Id. *Ep.* 209.

Ma di più. Non mancano attestazioni dalle quali si viene a conoscenza che Libanio – ed è quello che qui per noi maggiormente rileva – avrebbe offerto il suo personale sostegno ai propri allievi attraverso numerose lettere di raccomandazione ove, segnalandone le qualità morali ed i particolari meriti come studenti di retorica e mostrandosi compiacente nel consentire agli stessi di apprendere la nuova disciplina, pregava calorosamente alcuni professori di diritto di accoglierli presso la loro scuola¹⁶.

Sebbene, dunque, Libanio non avesse mai smesso di difendere apertamente il suo pensiero circa il valore di una formazione culturale fondata sulla retorica, e malgrado egli non avesse mai riconosciuto alla ‘nuova disciplina’ una giusta rilevanza in quel processo educativo da egli tanto idealizzato, non dové sottrarsi (almeno nelle intenzioni) al tentativo di rendere la sua Antiochia sede di attrazione per lo studio del diritto, cercando di dar vita ad una cattedra di discipline giuridiche e introducendo nella scuola l’insegnamento della lingua latina¹⁷.

La consapevolezza cui forse dové pervenire della necessità – per un giovane che avesse voluto intraprendere la carriera forense o quella nella pubblica amministrazione – di dover acquisire specifiche competenze giuridiche¹⁸, lo indusse a chiamare ad insegnare presso la propria città i migliori professori di altre sedi e a riconoscere, seppur a malincuore, l’esistenza di un rapporto di stretta complementarità tra retorica e diritto¹⁹: la cultura letteraria e la cultura giuridica non potevano più, in quel tempo, non essere ritenute entrambe saperi indispensabili per la formazione di un buon avvocato o di un perfetto burocrate.

Una convinzione che spinse Libanio a non abbandonare gli allievi che avevano mostrato particolare interesse per il diritto e a non tralasciare il suo principale obiettivo come educatore: la cura e l’attenzione per quei giovani che, alla luce delle nuove esigenze, avrebbero desiderato completare il loro percorso formativo, affiancando alla conoscenza della retorica anche il sapere giuridico. Un sapere dal quale, per coloro che avessero voluto accedere alle alte cariche amministrative, non era oramai più possibile prescindere.

A compimento di questo breve discorso una riflessione si impone al riguardo.

Dal dettato normativo di C. 10.50[49].1, il rescritto di Diocleziano e Massimiano sopra analizzato, è emerso forse il dato più significativo: il primo riconoscimento ufficiale dell’importanza degli studi di diritto. È in età diocleziana, infatti, che il sapere giuridico diviene condizione imprescindibile per un più sicuro sbocco professionale, in risposta alla forte necessità di soddisfare una nuova esigenza, quella del buon funzionamento del nascente apparato burocratico.

Invero, il mutamento di carattere istituzionale, in atto proprio in quegli anni, vede il sorgere dell’organizzazione ‘statualistica’ fondata necessariamente su una seria specializzazione professionale, prima di quel momento quasi del tutto sconosciuta.

¹⁶ Id. *Ep.* 652; 912 e, indirizzate allo stesso Domninos o Domnion, dal 356 al 364, *Ep.* 87; 117; 533; 1131 e 1171.

¹⁷ Id. *Ep.* 209, 433; 478 per la cattedra di discipline giuridiche; *Ep.* 534; 539 e *Or.* 38.6; 58.21-22 per l’insegnamento della lingua latina.

¹⁸ Id. *Ep.* 1353; *Or.* 1.214.

¹⁹ Id. *Ep.* 203, 324.2; 391.5; 974; 1032 e 1539.

Da qui il bisogno di esperti di diritto, di burocrati che avrebbero conquistato sempre maggiori spazi nei gangli dell'amministrazione imperiale e dalla cui nuova attività sarebbe presto scaturito l'embrione dell'idea di 'Stato'.

Uno 'Stato' che, nascendo come vera e propria organizzazione di servizi, avrebbe finito per includere ineluttabilmente tra i suoi obiettivi anche la *cura* degli studi di diritto, giungendo a riconoscere la scuola come vera e propria palestra per la futura attività di burocrate.

Tuttavia non può sottacersi che a tale riconoscimento ufficiale si dovè pervenire, molto probabilmente, sulla spinta di quel forte incremento di tali studi avutosi proprio nell'età in cui visse ed esercitò la sua attività di giurista Ulpiano.

La diffusione del diritto a Roma e a Berito, nel periodo in cui governò Alessandro Severo, potrebbe essere vista infatti come una reazione, ad opera di giuristi ed uomini di cultura, a quel difficile momento che attraversava il III secolo (Ulpiano, come si ricorderà, apparteneva al circolo degli intellettuali di Giulia Domna²⁰).

Alla forte crisi estesa ai molteplici settori, avrebbe fatto così da contraltare una sempre maggiore diffusione della cultura che, da Caracalla in poi, avrebbe finito per riguardare anche il diritto. E non solo come applicazione dello *ius civile* romano da parte dei provinciali ma soprattutto – e forse proprio sotto l'impulso dei giuristi severiani – come scienza offerta, profusa ai giovani studiosi e presentata come nuovo elemento formativo essenziale, avente pari rilevanza delle discipline tradizionali, quali la filosofia e la retorica.

Da qui il grande valore riconosciuto all'istruzione che, di riflesso, spiegherebbe il sorgere con Alessandro Severo di una prima forma di 'tutela' a favore soprattutto di quei giovani che, avendo scelto di abbracciare gli studi di diritto per aspirare alla carica di funzionario imperiale, sarebbero stati costretti a trasferirsi nelle grandi città, sedi delle più importanti scuole giuridiche. Una salvaguardia che, espressa attraverso speciali concessioni di *privilegia*, avrebbe rappresentato motivo di maggior diffusione della nuova cultura, a dispetto di quella riluttanza da sempre manifestata nei riguardi degli studi non tradizionali, come era appunto inteso il diritto in quel tempo. E, non a caso, il rescritto C. 10.40[39].2²¹ indirizzato da Alessandro Severo a un tale Crispo, contenente l'esenzione dai *munera* a favore degli studenti che si fossero recati a compiere i loro studi a Berito (*in splendidissima civitate Laodiceorum*), ne rappresenta una diretta e significativa testimonianza. Invero, essendo il rescritto rivolto a coloro che si erano recati a Laodicea, ossia presso l'antica Berytus²² dove aveva sede la famosa scuola di diritto, ed essendo, nel contempo, loro stessi i destinatari della particolare forma di tutela *studiorum causa*, non vi è dubbio che tra gli studi oggetto di tale tutela fossero inclusi anche quelli di diritto.

²⁰ Per un approfondimento si vd. G. CRIFÒ, *Ulpiano. Esperienze e responsabilità del giurista*, in *ANRW*, II/15, 1976, 734 ss.; G. VIARENGO, *Il circolo di Giulia Domna tra proiezioni e realtà storica*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XXXVII/1, 2007, 191 ss. cui si rinvia per ulteriore bibliografia di riferimento. Inoltre, sulla singolare figura di Giulia Domna cfr. M^a DARÍA SAAVEDRA-GUERRERO, *Augustae, uxores, mulieres et matres*, in *MEFRA*, CXVIII/2, 2006, 719 ss.

²¹ Sull'analisi di tale costituzione si rinvia al mio *Cura studiorum*, cit., 53 ss., 114 ss., 149 ss. con ampia letteratura in argomento.

²² Laodicea in Phoenicia fu uno dei nomi attribuiti all'antica Berytus (oggi Beirut in Libano). La città, fondata dai Fenici, nel 140 a.C., presa e distrutta da Trifone Diodoto, fu poi ben presto ricostruita e rinominata Laodicea in Phoenicia o Laodicea in Canaan. Nel I sec. d. C. divenne colonia romana e dal III secolo in poi accrebbe la sua importanza ospitando la famosa scuola di diritto e contribuendo alla raccolta del materiale giuridico (il diritto attuale proveniente dagli

È possibile, dunque, intravedere, proprio negli anni in cui visse e regnò Alessandro Severo, la presenza di primi importanti segnali che avrebbero condotto, nell'età tardoantica, ad un riconoscimento ufficiale dell'insegnamento del diritto. Un riconoscimento che trova, con Giustiniano, com'è ben noto, la massima espressione nella costituzione *Omnem*, con la quale, nel 533, viene fissata la riorganizzazione dei piani di studio delle scuole di diritto affinché i giovani potessero diventare grandi oratori e difensori della giustizia nonché eccellenti attori dei dibattiti giudiziari²³.

Una riforma degli insegnamenti giuridici con la quale Giustiniano avrebbe reso fruibile, anche per finalità didattiche, l'intero materiale giuridico raccolto nella sua grande opera codificatoria cui egli attribuì valore di legge e la cui conoscenza avrebbe rappresentato presupposto indispensabile per la formazione di una buona classe di futuri funzionari²⁴.

ABSTRACT

Scopo del presente contributo è quello di fornire un'ulteriore testimonianza sull'insegnamento del diritto in età tardoantica esaminato, in modo particolare, dalla prospettiva della formazione dei giovani allievi.

L'attenzione è rivolta ad alcune significative testimonianze del III e IV secolo d. C. (C. 10.50[49].1; CTh. 14.9.1; CTh. 14.9.3) nelle quali è apparso, in maniera più o meno esplicita, il primo riconoscimento ufficiale dell'importanza degli studi di diritto.

The purpose of this paper is to provide further evidence on the teaching of law in late antiquity and, in particular, in the context of education of young students. The focus is on some meaningful law sources of the third and fourth century AD (C. 10:50 [49] .1; CTh. 14.9.1; CTh. 14.9.3) in which the importance of the study of law was officially recognized for the first time.

LOREDANA DI PINTO

Dottore di ricerca

Università degli Studi di Napoli 'Federico II'

e-mail: loredanadipinto@fastwebnet.it

imperatori nonché dalle opere della passata giurisprudenza) avvalendosi, molto probabilmente, dell'attività di illustri giuristi come Papiniano ed Ulpiano. Tra le più illustri figure appartenenti a tale gloriosa scuola si ricordano Doroteo ed Anatolio, *antecessores* e destinatari della costituzione *Omnem*. Sull'antica Berytus si vd. P. COLLINET, *Histoire*, cit., 16; L. JONES HALL, *Berytus*, cit., 69 ss.; 93 ss.; S. KASSIR, *Beirut*, cit., 10-23; L. JONES HALL, *Roman Berytus*, cit., 45 ss.; G. DAREGGI, *Sulle sedi*, cit., 103 ed ivi nt., 1 cui si rinvia anche per ulteriore bibliografia.

²³ *Const. Omnem* 6: ... *et oratores maximi et iustitiae satellites inveniantur et iudiciorum optimi tam athletae quam gubernatores in omni loco aevoque felices.*

²⁴ *Const. Omnem*, pr.: ... *sed cum vos professores legitimae scientiae constitutos etiam hoc oportuerat scire, quid et in quibus temporibus tradi necessarium studiosis credimus, ut ex hoc optimi atque eruditissimi efficiantur...*